

STATUTO dell'Associazione Biennale Spazio Pubblico – APS

Art. 1- Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art.35 del D. Lgs n.117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Biennale Spazio Pubblico - APS".

Tale denominazione deve essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via della Murrana, n. 94, CAP 00181. Essa potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare, senza scopo di lucro, nello spirito di solidarietà e di integrazione sociale ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, la qualità degli spazi pubblici e di uso collettivo organizzando un evento biennale denominato "Biennale dello spazio pubblico - BiSP". L'Associazione persegue tali finalità, anche attraverso attività e iniziative nel periodo intercorrente tra un evento biennale e il successivo.

Nel perseguire il proprio scopo l'Associazione può organizzare un Centro di documentazione sugli spazi pubblici con caratteristiche di open data, promuovere la ricerca e la diffusione di buone pratiche anche attraverso la certificazione della qualità degli spazi pubblici, ed elaborare a tal fine linee guida, manuali, protocolli.

Inoltre l'Associazione può promuovere accordi con le Amministrazioni locali anche per attività concorsuali volte alla valorizzazione/rigenerazione degli spazi pubblici; promuovere relazioni e intese con le scuole di ogni ordine e grado per favorire la conoscenza e l'educazione civica allo spazio pubblico inteso come bene comune; con le Strutture Universitarie e i centri di ricerca che si occupano di spazi pubblici, sostenendo ed incentivando approcci di tipo interdisciplinare; con organismi e centri di ricerca europei ed internazionali; con esperti ed organizzazioni intergovernative attivi nei campi di interesse dell'Associazione; con le Associazioni di cittadini che curano gli spazi pubblici, nell'ambito delle politiche di sussidiarietà sociale.

L'Associazione si impegna a perseguire, in ogni sua attività, la parità di genere. L'Associazione continuerà inoltre a praticare la dimensione internazionale della BiSP già emersa con la "Carta dello Spazio Pubblico".

Art.4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art 3 l'Associazione attiva il sostegno e le risorse di soggetti, istituzionali e non, in supporto alla realizzazione di ogni edizione della Biennale. L'Associazione potrà tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle iniziative deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
3. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e di consulenze, con le limitazioni previste dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017;
4. partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

5. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione medesima, gli operatori nei settori di attività dell'Associazione stessa e il Pubblico;
6. erogare premi e borse di studio;
7. partecipare a bandi nazionali ed internazionali e svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal Fondo di dotazione iniziale versato dai soci fondatori;
- da conferimenti patrimoniali dei soci;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Art. 6 - Risorse economiche

1. I mezzi ordinari per l'attività dell'Associazione derivano dal reddito del patrimonio, da quote associative annuali, dai proventi delle attività dell'Associazione medesima, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali, nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.
2. Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie.
3. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

Art. 7 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi fissati dal presente Statuto e vogliono dare il proprio contributo al perseguimento degli stessi.
2. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:
 - presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
 - dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
 - versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
3. La mancata ammissione deve essere motivata.
4. I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari:
 - i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
 - i soci ordinari sono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - i soci sostenitori sono persone fisiche e giuridiche che aderiscono successivamente all'atto costitutivo e condividono finalità e regole del presente statuto. Sono Enti, Istituti, Associazioni, Ordini professionali, Università, Società, Imprese, che contribuiscono a incrementare il patrimonio o le risorse economiche dell'Associazione mediante contributi in denaro, beni e servizi;
 - i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Art.8 - Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - candidarsi per ricoprire le cariche associative;
 - partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

2. Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
 - osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
 - collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
 - astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - corrispondere la quota associativa annuale con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
3. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Il Socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.
4. Decade automaticamente il Socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
5. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

Art. 9 - Organi Sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Art. 10 - Assemblea

1. I Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale partecipano ed intervengono ai lavori dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria. I soggetti collettivi nominano un loro rappresentante nell'Assemblea.
 2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente per lettera o e-mail almeno 10 giorni prima della riunione, indicando i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo ove si svolge.
 3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o 1/3 (unterzo) degli associati, ne ravvisino l'opportunità.
 4. L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - approva entro il 30 aprile di ogni anno la relazione e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - approva il bilancio preventivo dell'anno in corso;
 - elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario che resta in carica a tempo indeterminato
 - nomina l'eventuale organo di controllo;
 - delibera i Regolamenti e le loro modifiche;
 - delibera su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione dei soci;
 - delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
- Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

5. L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 1 ora dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due Soci.
12. I Soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.
13. I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei Soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti, e sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito libro-verbali.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, formato da un massimo di 17 (diciassette) membri, è composto:
 - di diritto dai Soci fondatori tra i quali è compreso l'Istituto Nazionale di Urbanistica che esprime un suo rappresentante;
 - da 5 (cinque) membri eletti dai Soci sostenitori;
 - da tre membri eletti dai Soci ordinari in sede di Assemblea dei Soci;
 - dal Presidente del Comitato Scientifico.
2. Il Consiglio dura in carica 4 anni ed i rappresentanti dei Soci sostenitori o eletti dall'Assemblea dei Soci, sono rieleggibili una sola volta.
3. Del Consiglio possono far parte esclusivamente i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
5. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.
6. Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
7. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spetta al Consiglio:
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - redigere i programmi delle attività previste dallo Statuto e curarne l'attuazione;

- organizzare convegni, congressi, giornate di studio, seminari e altre iniziative coerenti con le finalità statutarie e il programma di attività;
 - approvare le convenzioni e gli accordi con le istituzioni operanti nel settore
 - predisporre ed approvare i bilanci di esercizio e sottoporre quello consuntivo all'Assemblea per l'approvazione;
 - nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, ove previsto, il Direttore che può anche essere persona esterna al Consiglio;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni
 - pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
 - fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
9. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (unterzo) dei componenti ne faccia formale richiesta. La convocazione è fatta almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata entro i due giorni precedenti.
10. Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno 1/3 dei membri; le eventuali assenze devono essere giustificate per scritto o via e-mail
11. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
12. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto verbale dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente e lo sottopone all'approvazione del Consiglio; i verbali approvati sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Associazione
 - presiede le riunioni del Consiglio;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - firma e sottoscrive accordi, contratti, convenzioni;
 - adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo 11 riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.
2. In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 13 - Direttore

Il Consiglio Direttivo può motivatamente deliberare la nomina di un Direttore che collabora alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione, ne cura la gestione; il medesimo può coordinare, su specifico mandato del Presidente, le attività del Consiglio ed i rapporti con enti e collaboratori.

Art. 14 - Comitato scientifico

1. Il Consiglio Direttivo delibera la nomina di un Comitato scientifico con funzioni consultive e di indirizzo culturale.
2. Il Comitato è formato in numero non superiore ad 11 (undici), da personalità di alto profilo culturale che si siano segnalate per il contributo fornito al miglioramento della qualità degli spazi pubblici e di esso fa parte stabilmente un rappresentante espresso dall'INU; il Presidente del Comitato fa parte del Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni; per il primo mandato è il rappresentante dell'INU e per i successivi mandati è nominato dal Comitato stesso.

Art. 15 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige entro il primo trimestre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e l'annessa relazione, nonché il bilancio previsionale, sottoponendoli all'approvazione dell'Organo di controllo e dell'Assemblea.

Art. 16 - Scioglimento

1. L'Associazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - per decisione unanime di tutti i Soci fondatori;
 - per deliberazione dell'Assemblea che contestualmente decide la devoluzione del patrimonio, approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (trequarti) degli associati.
2. Ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), l'eventuale patrimonio residuo, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 17 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.